

stabiliti dalla legge per accedere all'edilizia pubblica, il legislatore ha inteso porre rimedio con l'istituzione del **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione**, previsto dall'art. 11 della L. 9.5.1998, n. 431.

Le somme assegnate al fondo sono destinate alla concessione di contributi miranti ad agevolare l'accesso al mercato privato della locazione, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata.

Con la L.R. 14.1.2000, n. 2, è stata disposta dalla Regione Lombardia l'integrazione per il triennio 2000-2002 del fondo statale mediante l'istituzione di un fondo regionale.

La legge prevede che al finanziamento del fondo possono concorrere i comuni con risorse proprie, iscritte nei rispettivi bilanci.

La D.G.R. 29.2.2000, n. 6/48647, che indica i criteri per l'erogazione del contributo, precisa che l'ammontare del medesimo è determinato tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare, della sua composizione, dell'importo del canone di locazione annuo e dei limiti massimi stabiliti, con riferimento alle diverse tipologie di comuni.

Il calcolo della somma spettante è basato sul principio che il canone a carico del nucleo familiare non debba superare una soglia di sopportabilità, definita in relazione alla condizione economica del nucleo stesso. La somma erogabile quale contributo è rappresentata dalla differenza tra il canone pagato e quello pagabile.

In base al disposto dell'art. 2 della L.R. n. 2/2000, ai comuni compete la gestione delle procedure amministrative per l'individuazione degli aventi diritto al beneficio e per la sua erogazione.

Al difensore civico sono pervenute diverse segnalazioni di cittadini che, avendo presentato domanda di contributo nel 2000, lamentavano di non aver ricevuto quanto di loro spettanza, benché fosse trascorso più di un anno dalla richiesta.

L'Ufficio ha chiesto alle amministrazioni comunali interessate di chiarire le ragioni del ritardo.

Si è così appurato che esso era imputabile in parte a ritardi nel trasferimento dei fondi dall'amministrazione regionale ai comuni, e in parte alla necessità di effettuare controlli sulla situazione di quei nuclei familiari richiedenti, dalla cui domanda erano risultate condizioni di grave difficoltà socio-economica.

In siffatti casi, secondo quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 6/48647, la determinazione dell'entità del contributo e la sua erogazione competono direttamente al comune, previo accertamento dell'effettiva condizione di grave difficoltà da parte dei competenti uffici comunali.

I tempi occorsi alle amministrazioni comunali per completare i controlli previsti per le suddette situazioni di grave difficoltà hanno comportato maggiori attese proprio per le famiglie più bisognose, che la procedura in questione ha, pertanto, involontariamente penalizzato.

Al fine di rendere più celere il procedimento di erogazione del contributo, la Giunta regionale ha emanato nuove disposizioni contenute nella D.G.R. 11.5.2001, n. 7/4604, che regolano l'istituzione dello **Sportello affitto 2000**.

Per consentire di ridurre i tempi tra la presentazione della domanda e la liquidazione del beneficio, il provvedimento dispone un primo trasferimento preventivo dei fondi ai comuni. Questi ultimi, avvalendosi della procedura informatica messa a disposizione dalla regione, procedono alla verifica della completezza e dell'idoneità della domanda, e quindi erogano direttamente i contributi agli aventi diritto, senza attendere, come avveniva in precedenza, una delibera della Giunta regionale, con cui si individuavano i possibili beneficiari delle provvidenze.

La citata D.G.R. n. 7/4604 prevede, inoltre, che i comuni debbano segnalare tempestivamente alla Regione, anche ai fini del trasferimento di ulteriori fondi in caso di esaurimento di quelli già trasferiti, l'avvenuta erogazione tramite la procedura informatica.

Con l'introduzione delle nuove procedure messe a punto dalla Regione si è, dunque, determinata una notevole semplificazione: conseguentemente, dovrebbero

risultare snelliti i tempi necessari per il conseguimento dei benefici da parte dei loro destinatari.

Intese a facilitare l'accesso al contributo sono altre novità introdotte dal citato provvedimento regionale. Relativamente ai requisiti dei destinatari, è stato abolito il vincolo che imponeva la residenza da almeno tre mesi nel comune a cui si richiede il beneficio.

E' prevista, inoltre, la possibilità di presentare domanda anche quando il contratto di affitto non sia stato ancora registrato, essendo sufficiente dimostrare, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato la richiesta di registrazione al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Si è riscontrato anche quest'anno, come nei precedenti, un notevole numero di istanze originate da problemi attinenti alla **manutenzione degli immobili** di edilizia residenziale pubblica.

Le carenze manutentive segnalate con maggior frequenza riguardano il mancato adeguamento degli impianti elettrici e termici alla normativa vigente in materia di sicurezza (L. 5.3.1990, n. 46), la presenza di amianto nelle coperture degli edifici, il mancato ripristino dei rivestimenti esterni.

In diversi casi sono stati rappresentati problemi derivanti dal disservizio degli ascensori, per lo più causato dalla vetustà degli impianti, e pertanto rimediabile solo attraverso interventi di carattere straordinario.

Interlocutori abituali nella trattazione di tali doglianze sono state le ALER, enti gestori degli alloggi di edilizia popolare, e i competenti settori delle amministrazioni comunali, proprietarie degli immobili.

Nel dialogo instaurato con i predetti enti talvolta si è inserita anche la competente ASL, sollecitata dall'Ufficio ad effettuare accertamenti relativi alle situazioni denunciate dagli inquilini.

A seguito di tali verifiche, in alcuni casi l'ASL è intervenuta presso l'ente proprietario dell'immobile, invitandolo a rimuovere le cause degli inconvenienti

segnalati nel rispetto dell'obbligo, previsto dal regolamento edilizio a carico dei proprietari, di mantenere gli edifici in condizioni di abitabilità, decoro, idoneità igienica, sicurezza ambientale, assicurando tutti i necessari interventi di manutenzione.

Benché i problemi legati alla manutenzione rimangano tra quelli maggiormente avvertiti dagli utenti dell'edilizia popolare, si deve dare atto tuttavia dell'impegno profuso dalle filiali dell'ALER di Milano per soddisfare le loro richieste.

L'Ufficio si è rivolto di frequente a tali strutture decentrate dell'azienda, in quanto competenti ad effettuare opere di manutenzione ordinaria e di carattere urgente, riscontrando un atteggiamento propenso alla collaborazione, che, in alcuni casi, ha reso possibile risolvere prontamente gli inconvenienti denunciati.

Tempi più lunghi, dovuti alla complessità ed onerosità delle opere da eseguire, si sono invece registrati nella soluzione di problemi manutentivi che richiedono l'attuazione di programmi di carattere straordinario.

Nel 2001 è pertanto proseguita l'istruttoria di pratiche avviate negli anni precedenti, riguardanti per lo più richieste di manutenzione di interi stabili o quartieri della città di Milano. Alcune di esse sono giunte a definizione, a seguito del compimento delle procedure di affidamento dei lavori, che pertanto hanno potuto avere inizio.

## 2.5 Ambiente

Nel corso dell'anno 2001 sono stati approvati dallo Stato e dalle regioni numerosi provvedimenti in tutti i settori della legislazione ambientale.

La Regione Lombardia ha recentemente varato le proprie norme di attuazione della legge quadro nazionale **sull'inquinamento acustico**, L. 26.10.1995, n. 447. Oltre alla Lombardia anche il Piemonte, l'Emilia Romagna e il Lazio hanno provveduto in tal senso.

Il testo della L.R. 10.8.2001, n. 13 contiene disposizioni di carattere generale e rimanda la definizione dei criteri tecnici di dettaglio a successivi provvedimenti della Giunta regionale (a tale proposito segnalo la D.G.R. n. 6906 del 16.11.2001 in materia di risanamento acustico delle imprese).

In estrema sintesi, molte delle disposizioni approvate disciplinano attività di competenza delle amministrazioni comunali quali, ad esempio, la classificazione acustica del territorio e la procedura di approvazione della zonizzazione acustica, i criteri di redazione dei piani di risanamento acustico e la documentazione tecnica che le imprese dovranno presentare, le autorizzazioni per le attività temporanee, la valutazione di impatto e la previsione di clima acustico.

A questo proposito ricordo che già le norme statali (art. 8 della L. n. 447/1995) hanno previsto differenti tipologie di studi tecnici in materia di rumore, ognuno con proprie caratteristiche e funzioni. Essi sono: la documentazione di impatto acustico, la quale deve essere predisposta obbligatoriamente per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (v.i.a); essa può, altresì, essere richiesta discrezionalmente dall'amministrazione competente in casi particolari quali, per esempio, pubblici esercizi, impianti rumorosi, discoteche.

Rientra sempre nel novero degli adempimenti obbligatori la documentazione previsionale di impatto acustico nei procedimenti di rilascio delle concessioni edilizie

e la documentazione previsionale del clima acustico per gli interventi che necessitano di particolari garanzie e tutela (per esempio, scuole ed ospedali prossimi ad insediamenti potenzialmente rumorosi, infrastrutture viarie, ecc.).

In materia di vigilanza e controllo, l'art. 15 della nuova legge regionale attribuisce la competenza ai comuni e alle provincie, che si avvalgono del supporto dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. In merito ai relativi oneri il secondo comma della norma citata stabilisce espressamente che sono a carico dell'ARPA.

Sempre in materia di inquinamento acustico, segnalo che i dati relativi ai comuni che hanno effettuato l'azzonamento acustico del territorio indicano che, nella nostra regione, su 1546 comuni 190 hanno provveduto e 140 hanno avviato l'iter di approvazione del provvedimento, tra questi non figura il Comune di Milano (fonte: il "Sole 24 ore" del 30.4.2001).

Per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione della legge quadro statale è stato varato il decreto che disciplina le attività motoristiche (autodromi, prove sportive, ecc...). Il D.P.R. 3.4.2001, n. 304 contiene la disciplina dei limiti di immissione ed i casi di deroga ai limiti medesimi.

Questo decreto è il tredicesimo provvedimento di attuazione della normativa nazionale entrato in vigore; ricordo che tutt'ora risulta mancante quello relativo alle infrastrutture stradali, sicuramente un passaggio molto importante anche per portare a buon fine alcuni casi segnalati al mio Ufficio.

Dopo avere assistito, negli ultimi anni, ad una serie di interventi legislativi e regolamentari non sempre coordinati tra loro, è entrata in vigore la nuova legge quadro in materia di **elettrosmog**.

La L. 22.2.2001, n. 36 si compone di 17 articoli e fornisce, per la prima volta, una disciplina organica della materia; tuttavia per la sua compiuta applicazione bisognerà attendere l'adozione dei numerosi decreti attuativi previsti dalla legge

stessa (l'elenco dei provvedimenti è riportato nella rivista "Ambiente e sicurezza" n. 6 del 27.3.2001, pagg. 70 e 71).

Si può dire, in breve, che le finalità perseguite dal legislatore sono: la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dall'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; la promozione della ricerca scientifica, sia al fine di valutare gli effetti a lungo termine sulla salute, sia per attivare misure di cautela, in applicazione del "principio precauzionale"; la protezione dell'ambiente in relazione alle migliori tecnologie disponibili.

E' stato modificato, inoltre, il riparto delle competenze tra Stato e regioni, così come sono state apportate alcune innovazioni al sistema sanzionatorio.

In merito alla delicata questione dei piani di risanamento, segnalo che l'articolo 9 della legge ha individuato, per i soggetti interessati, una lunga serie di adempimenti con scadenze che vanno da un minimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge ad un massimo di dieci anni.

Proprio quest'ultimo termine, previsto dal secondo comma per il risanamento degli elettrodotti, appare assai lungo; tuttavia si potrà avere nel giro di un paio di anni, sulla base del numero dei piani effettivamente attivati, un quadro della situazione (specificamente sugli aspetti relativi al risanamento, si veda l'articolo di Luciano Butti, in "Ambiente e sicurezza - speciale", n. 3 del 2001, pagg. 67 ss.).

Successivamente alla legge quadro nazionale anche alcune regioni hanno legiferato in materia: oltre alla Lombardia, ricordo l'Abruzzo, l'Umbria, il Lazio e la Valle d'Aosta.

In conformità alle disposizioni della L. 22.2.2001, n. 36 e riferendosi ai limiti previsti dal D.M. 10.9.1998, n. 381 (6 volt/metro per gli edifici e 20 volt/metro per gli spazi esterni) la L.R. 11.5.2001, n. 11 ha dettato norme per disciplinare l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

Il quadro normativo di riferimento è stato completato da ulteriori provvedimenti della Giunta regionale: il regolamento n. 6 del 19.11.2001, le circolari della direzione qualità dell'ambiente n. 58 del 9.10.2001 e n. 62 del 19.11.2001 e la D.G.R. n. 7351 dell'11.12.2001, nella quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle aree dove è possibile effettuare l'installazione degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione.

A tale proposito, è opportuno sottolineare che il criterio precedentemente adottato che prevedeva una distanza di cento metri da scuole, asili ed ospedali (c.d. aree soggette a particolare tutela) unicamente per impianti con potenza superiore a trecento Watt, è stato sostituito a seguito dell'approvazione di una modifica del testo della legge, approvata dal Consiglio regionale il 27.2.2002.

Secondo questa recente norma è vietata l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari.

Sempre a proposito di questo argomento segnalo che il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) ha svolto un lavoro di approfondimento tecnico-scientifico, rivolto ad addetti ai lavori e ad operatori del settore, sulla metodologia per la rilevazione e la misurazione dei campi elettromagnetici. A seguito di tale lavoro sono state pubblicate due specifiche guide sull'argomento.

Desidero, infine, richiamare l'attenzione su una recentissima decisione del tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. X, ordinanza n. 51891, depositata il 28.7.2001), la quale ha respinto il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., promosso da alcuni cittadini che chiedevano la rimozione di una cabina elettrica primaria e due elettrodotti situati nei pressi della loro abitazione.

Il giudice, tra le motivazioni, evidenzia che, in relazione alla previsione dell'art. 4, comma 2, della L. n. 36/2001, non è stato emanato alcun decreto attuativo e che la

legge stessa ha stabilito termini precisi, anche se certamente non brevi, per completare le operazioni di risanamento (una significativa sintesi della recente giurisprudenza sull'argomento è riportata in "Ambiente e sicurezza" n. 3 del 12.2.2002, pag. 82, commento di Giulio Benedetti)

Per quanto riguarda la regolamentazione delle **attività a rischio di incidenti rilevanti** è stata approvata la L.R. 23.11.2001, n. 19.

Questa legge, in sintesi, ripartisce le competenze e le funzioni amministrative, stabilisce le modalità di coordinamento dei soggetti che curano l'istruttoria tecnica dei procedimenti, definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

In particolare, l'articolo 7 ha attribuito congiuntamente all'ARPA e al corpo dei vigili del fuoco la competenza in materia di controlli. La direzione generale della Giunta regionale dovrà redigere una relazione annuale sull'attività ispettiva svolta, che verrà trasmessa al Consiglio regionale.

Secondo i dati comunicati dall'assessorato alla qualità dell'ambiente, riferiti all'anno 1999, in Lombardia il numero degli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante ammonta a 67; questa rappresenta in assoluto la maggiore concentrazione registrata sul territorio nazionale.

Inoltre, in relazione a questa specifica questione, sono state controllate 358 aziende di varie classi merceologiche in tutto il territorio regionale.

Per gli aspetti di competenza statale segnalo che non è stato ancora approvato definitivamente il decreto - previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 17.8.1999, n. 334, c.d. "Seveso bis" - che prescrive le norme tecniche in materia di verifiche ispettive.

Circa il processo di attuazione del nuovo sistema delle autonomie delineato dalla L.R. 5.1.2000, n. 1, segnalo che sono state approvate la D.G.R. n. 7350 dell'11.12.2001 e la D.G.R. n. 6631 del 29.10.2001, le quali hanno delegato

rispettivamente a provincie e comuni le funzioni amministrative relative alle attività produttive a ridotto inquinamento atmosferico.

Per quanto concerne l'importante tema della **semplificazione amministrativa e legislativa**, è stato predisposto per iniziativa della Giunta regionale un progetto di legge che prevede l'abrogazione di numerose disposizioni normative regionali in materia ambientale (il testo del pdl n. 191 presentato il 16.01.2001, che non ha concluso il suo iter di approvazione e pertanto non è entrato in vigore, è consultabile direttamente sul sito del Consiglio regionale della Lombardia: [www.consiglio.regione.lombardia.it](http://www.consiglio.regione.lombardia.it)).

Il numero delle richieste d'intervento per il settore ambiente non si è discostato molto da quello dello scorso anno.

Esse riguardano sempre argomenti molto eterogenei: da questioni attinenti agli impianti di trattamento dei rifiuti, al servizio di raccolta comunale dei rifiuti urbani, all'attività delle cave; sono sempre numerose le istanze concernenti problematiche connesse all'inquinamento acustico, mentre sono diminuite quelle aventi ad oggetto il fenomeno dell'elettrosmog.

Le segnalazioni provengono spesso da singoli cittadini, solo in pochi casi da associazioni o comitati, ed hanno ad oggetto i disagi causati dalle emissioni originate da attività produttive, pubblici esercizi, infrastrutture di trasporto, ecc.

Salvo rare eccezioni, non vengono lamentate omissioni nell'attività di controllo degli enti preposti; il cittadino si duole, viceversa, dei risultati degli accertamenti tecnici eseguiti, i quali, in generale, non avendo evidenziato il superamento dei valori limite previsti dalla legge, non consentono l'assunzione di alcun provvedimento da parte della p.a.

In questi casi al cittadino viene consigliato di acquisire copia integrale delle relazioni concernenti le rilevazioni effettuate dall'ARPA, dall'ASL o dalla polizia municipale: in genere al richiedente non vengono opposte particolari difficoltà.

Nel caso in cui le conclusioni a cui pervengono i suddetti atti non vengano ritenute soddisfacenti, all'istante viene suggerito di valutare l'opportunità di sottoporre tale documentazione ad un proprio tecnico qualificato.

A volte l'Ufficio, ravvisandone l'utilità, ha richiesto chiarimenti su particolari circostanze di fatto rappresentate dall'interessato agli enti preposti al controllo. A tale proposito, da parte dei responsabili degli uffici interpellati, è stata dimostrata una certa disponibilità sia nel fornire le delucidazioni richieste, sia nell'effettuare ulteriori approfondimenti tecnici qualora se ne fosse manifestata l'utilità.

Spesso vengono richieste alle amministrazioni comunali delucidazioni sulle procedure per il rilascio dei nulla osta inizio attività, autorizzazioni al lavoro notturno o altre fattispecie, previste da regolamenti comunali, in cui l'ente locale ha potestà autorizzatoria.

Solo dopo aver esperito tutte le vie sopra indicate, permanendo insoddisfazione in merito allo stato di fatto esistente, viene suggerito all'istante di valutare la possibilità di intraprendere l'appropriata azione legale.

Desidero aggiungere alcune brevi considerazioni in merito ai rapporti intercorsi con gli enti destinatari dell'intervento e con gli istanti.

Per quanto concerne le relazioni con le strutture regionali, in generale non si sono incontrati particolari problemi nell'acquisire informazioni e chiarimenti.

Successivamente al passaggio delle competenze dalle ASL all'ARPA, si sono verificati ritardi nell'ottenere da parte di quest'ultima il riscontro alle richieste formulate. Inoltre, su un'area territoriale che rientrava nella competenza della ASL Provincia di Milano 1 è stata segnalata l'esistenza di difficoltà operative dovute allo squilibrio tra le risorse trasferite e quelle necessarie a far fronte alle richieste dei cittadini.

Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione con gli enti locali constato una certa disponibilità a prendere in considerazione e valutare richieste ed argomentazioni

prospettate dagli istanti e dall'Ufficio, ma sottolineo che, raramente, è stata ottenuta la modifica di provvedimenti precedentemente assunti dall'amministrazione.

In merito ai rapporti intercorsi con i cittadini che si rivolgono al difensore civico regionale in relazione a problematiche ambientali, rilevo che spesso questi considerano l'intervento quale mezzo giuridico per ottenere immediatamente la riparazione dei torti che ritengono di avere subito da soggetti pubblici o privati.

Questa visione errata dell'istituto costituisce un ostacolo importante che, in qualche caso, impedisce addirittura di instaurare relazioni serene con gli istanti.

Tuttavia, si riesce spesso ad interloquire in modo costruttivo ed ottenere risultati positivi, anche in termini di apprezzamento sull'opera prestata, quando nelle richieste viene manifestata l'esigenza di comprendere questioni complesse e norme poco chiare o lacunose, al fine di acquisire indicazioni utili per intraprendere le più opportune azioni di tutela dei propri diritti ed interessi.

## 2.6 Assistenza sociale

Nel corso dell'anno sono pervenute all'Ufficio numerose segnalazioni inerenti alla problematica della **partecipazione degli utenti al costo dei servizi, con particolare riferimento a quelli erogati in favore di disabili.**

In materia, l'Ufficio ha avuto occasione di verificare, ormai da anni, l'estrema disomogeneità dei criteri finora utilizzati dagli enti erogatori per la determinazione dell'entità della contribuzione richiesta agli utenti, da imputarsi principalmente all'ampia discrezionalità attribuita dalla vigente normativa alle amministrazioni locali.

A volte, poi, risulta difficile anche distinguere le prestazioni in base alla loro natura e, di conseguenza, individuare con certezza il soggetto a cui l'utente deve rivolgersi per ottenere l'erogazione delle stesse.

Gli utenti dei servizi socio-sanitari accreditati per disabili - tra cui si annoverano i centri socio-educativi (CSE), i centri residenziali (CRH) e gli istituti educativo-assistenziali (IEAH) - sono chiamati, insieme ai comuni di residenza, a partecipare al costo dei servizi, ai sensi della normativa regionale vigente (art. 4, comma 82, della L.R. n. 1/2000), in quanto le tariffe del fondo sanitario coprono solo parzialmente gli oneri del servizio.

Le tipologie di servizi sopra menzionate si diversificano per le modalità e l'entità di finanziamento: i CSE e i CRH sono destinatari, oltre che delle tariffe di accreditamento, anche di contributi delle ASL gravanti sul fondo sociale regionale, mentre gli IEAH sono destinatari solo delle tariffe gravanti sul fondo sanitario.

I diversi pesi, poi, dei finanziamenti pubblici comportano naturali conseguenze sulla compartecipazione dei disabili e delle loro famiglie al costo dei servizi.

La complessità della problematica ha determinato, in generale, l'assunzione di comportamenti molto difforni da parte delle amministrazioni locali lombarde: alcuni

comuni, infatti, non chiedono la partecipazione degli utenti; altri chiedono una partecipazione limitata ai costi della mensa e/o del trasporto; altri comuni, infine, richiedono la contribuzione alla retta, facendo riferimento alla situazione economica del solo disabile o dell'intero nucleo familiare.

Appare, pertanto, evidente la necessità di attuare interventi idonei a garantire una maggiore uniformità dei criteri da adottarsi sul territorio regionale, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, come specificato anche dall'art. 8, comma 3, lett. 1), della legge quadro sull'assistenza sociale (L. 8.11.2000, n. 328), che attribuisce alle regioni il compito di individuare i criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri generali definiti nel piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (adottato con D.P.R. 3.5.2001, relativamente al triennio 2001-2003).

La suddetta competenza regionale è stata ribadita anche dall'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", che - nel dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3-septies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 - ha chiaramente definito le diverse tipologie di prestazioni socio-sanitarie, individuando in modo chiaro, in un puntuale schema, l'ambito di competenza, i soggetti istituzionali a cui l'utente deve rivolgersi ed i criteri di finanziamento.

Spetta alle ASL, pertanto, l'erogazione di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, in cui la prevalenza dell'intervento sanitario va considerata alla luce delle componenti ambientali, sociali e personali; sono, invece, a carico dei comuni, con la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini nella fase di minore intensità terapeutica e di lungoassistenza, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, in cui rientrano le attività del sistema sociale finalizzate al superamento dello stato di bisogno condizionante la salute; sono, infine, erogate dalle ASL le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate, cioè, da particolare rilevanza

terapeutica e intensità della componente sanitaria, riguardanti particolari aree di disagio (materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche, dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V., patologie terminali e cronico-degenerative).

Oltre alla maggiore chiarezza derivante dalla distinzione delle prestazioni in base alla loro natura, sarà sicuramente utile al superamento delle attuali disomogeneità nella definizione della partecipazione alla spesa degli utenti l'applicazione, da parte dei soggetti erogatori, dei criteri previsti dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130, per la valutazione della situazione economico-patrimoniale dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

Sia il D.P.C.M. 14.2.2001, sia la L. n. 328/2000 fanno, del resto, specifico richiamo a quanto stabilito dal citato decreto legislativo, che, però, è stato finora adottato solo da pochi comuni, in considerazione della complessità e della stratificazione della normativa di attuazione finora adottata.

Il D.Lgs. n. 130/2000 aveva, peraltro, concesso agli enti erogatori la possibilità di differire l'attuazione della disciplina entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di un regolamento che stabilisse i criteri di individuazione del nucleo familiare e le nuove modalità di calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Il suddetto regolamento, adottato con D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242, è entrato in vigore l'11.7.2001, data da cui decorre il termine per l'adeguamento degli enti e per la realizzazione della banca dati da parte dell'INPS, da attuarsi entro l'8.1.2002.

Il successivo D.P.C.M. 18.5.2001 ha, poi, approvato i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Con la circolare 31.7.2001, n. 153, l'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per la gestione della banca dati ISEE.

In sintesi, la nuova disciplina prevede la presentazione, da parte del cittadino, di una dichiarazione sostitutiva unica, con validità annuale, contenente le indicazioni necessarie per la determinazione del ricometro, direttamente agli enti erogatori, o ai comuni, o ai centri di assistenza fiscale (CAF), o all'INPS, che comunque fornisce agli enti erogatori un tracciato standard e la procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni e per consentire il calcolo dell'ISEE.

I comuni, i CAF, l'INPS o l'ente erogatore rilasciano al cittadino un'attestazione che riporta il contenuto della dichiarazione e gli elementi necessari per calcolare la situazione economica. La dichiarazione corredata dall'attestazione può essere utilizzata da ogni componente del nucleo familiare per accedere alle prestazioni agevolate.

L'ente che riceve la dichiarazione la trasmette alla banca dati istituita presso l'INPS, che poi rilascia una seconda attestazione, contenente una serie di informazioni, tra cui quelle relative al nucleo familiare del dichiarante, all'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente.

Gli enti erogatori possono, comunque, fissare criteri ulteriori e prendere in considerazione un diverso nucleo familiare, al fine dell'erogazione delle prestazioni.

Con la circolare 12.12.2001, n. 217, l'INPS ha, infine, affidato ai CAF la consulenza ai cittadini nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, fornendo le linee guida dell'accordo ed il facsimile del modello di convenzione per l'attività relativa alla certificazione ISEE.

Nel corso del prossimo anno, pertanto, l'Ufficio avrà modo di verificare e sollecitare l'adeguamento alla normativa appena richiamata da parte delle amministrazioni comunali, nonché l'adozione, da parte dell'amministrazione regionale, dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 8, comma 3, lett. 1), della L. n. 328/2000.